

le funzioni svolte dalle amministrazioni (chiara corrispondenza tra missioni e Ministeri e l'affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa) ed assicurare l'omogeneità dei programmi con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali;

- revisione delle unità elementari di entrata e di spesa. Con riferimento alle entrate, l'obiettivo della norma è di definire denominazioni e ripartizioni in articoli di unità promiscue che consentano una chiara e univoca individuazione della fonte di gettito. Per quanto riguarda le spese, l'obiettivo è di introdurre le azioni quali componenti del programma e unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, in luogo degli attuali capitoli, affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo con la classificazione COFOG (*Classification Of Function Of Government*) e la classificazione economica di terzo livello;
- introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi (con identificazione di indicatori semplici e misurabili), nonché di criteri e modalità per la fissazione di limiti di spesa e adozione di accordi triennali tra Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri per concordare risorse, obiettivi e tempi per il loro conseguimento;
- accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato.

Un aspetto molto innovativo della revisione della struttura del bilancio è rappresentato dall'introduzione di una nuova entità, ossia le "azioni" previste, in particolare, dall'articolo 40, comma 2, lettera e della legge 196 del 2009 che letteralmente dispone l'"adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello".

La principale caratteristica delle azioni è quella di costituire una ulteriore articolazione dei programmi; dal momento che questi ultimi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e che le stesse missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (articolo 21, comma 2, legge 196/2009), dal punto di vista sostanziale le azioni sono a loro volta aggregati di maggiore dettaglio individuati in relazione al perseguimento delle finalità della spesa dello Stato.

In considerazione della norma sopra richiamata, le azioni sono state definite come entità che presentano le seguenti caratteristiche:

- sono rappresentative della finalità della spesa;
- costituiscono un ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto del bilancio;
- contengono una articolazione/specificazione della finalità individuata in termini più generali a livello di programma;
- raggruppano tutte le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità;
- corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;
- migliorano l'informazione su cosa viene concretamente effettuato con le risorse finanziarie del programma;
- costituiranno in prospettiva le unità elementari del bilancio dello Stato, adottate anche ai fini gestionali e di rendicontazione;

- contribuiscono a ridurre la frammentazione delle voci di spesa, semplificare la gestione e incrementare la flessibilità sull'uso delle risorse in corso d'anno.

Vale la pena di sottolineare che l'introduzione delle azioni come sopra definite, non modifica le attuali unità di voto parlamentare che restano i programmi (specificamente l'unità di voto è data dalla combinazione Amministrazione/Missione/Programma).

E' stato affidato ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa (NAVS), attraverso cui si realizza ai sensi dell'articolo 39 della legge 196/2009 la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni dello Stato, il compito di pervenire a una prima individuazione delle "azioni" per ciascuno stato di previsione, tenendo conto delle indicazioni e linee guida fornite dalla RGS. Infatti, il decreto di istituzione dei NAVS prevede, tra gli altri, il compito della "verifica dell'articolazione dei programmi di spesa che compongono le missioni e la coerenza delle norme autorizzatorie e delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi" e, all'articolo 4, espressamente dedicato alla delega dell'articolo 40 della legge 196/2009, si precisa che i nuclei "formulano alle amministrazioni, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, proposte in merito alla revisione delle missioni e dei programmi, all'individuazione delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato".

Il lavoro è stato effettuato da i NAVS nel corso del 2013 con riferimento ai dati della Legge di bilancio 2013, nonché alla relativa struttura del bilancio in missioni e programmi e alla connessa articolazione dei ministeri in centri di responsabilità amministrativa.

Il lavoro dei NAVS è consistito nell'esaminare tutte le informazioni qualitative sul bilancio, secondo criteri e principi comuni (indicati nelle menzionate linee guida), allo scopo di individuare le finalità di dettaglio di ciascun programma di spesa e raggrupparle in modo omogeneo tenendo conto delle attività e delle autorizzazioni di spesa sottostanti e addivenire, in questo modo, alla definizione delle azioni.

Il lavoro si è basato sui seguenti presupposti fondamentali:

- Massima consapevolezza del cambiamento - l'individuazione delle azioni è stata effettuata in modo tale da non perdere informazioni ed avendo invece contezza di come le informazioni transitano dall'attuale sistema di bilancio al nuovo sistema articolato in azioni. Per questo motivo - oltre che per come sono impostati i sistemi informativi di tutti gli attori coinvolti anche esterni alla Ragioneria generale dello Stato (ad es. Corte dei Conti, Banca d'Italia, ecc.) - almeno in una prima fase di sperimentazione il capitolo di spesa dovrà coesistere con le azioni ai fini della gestione e della rendicontazione. Per tali ragioni il metodo di lavoro si è basato sul riesame e riattribuzione degli attuali capitoli di spesa e piani gestionali in relazione alla nuova articolazione in azioni individuata da ciascun NAVS;
- Sistematicità dell'analisi - l'approccio si è basato sulla rilettura ragionata e sistematica di tutte le informazioni qualitative disponibili sul bilancio, organizzate e raccolte in appositi strumenti di analisi e informatici omogenei, messi a disposizione dei NAVS;
- Centralità delle autorizzazioni di spesa - dal momento che le azioni rappresentano le finalità della spesa e devono corrispondere il più possibile a raggruppamenti omogenei di autorizzazioni di spesa, l'esame di tale tipo di informazione è stato cruciale nell'approccio adottato;

- Retroazione sulla struttura del bilancio per missioni e programmi - il processo di individuazione delle azioni ha portato a ritroso ad ulteriori affinamenti della struttura per missioni e programmi.

Sulla base dei principi e metodi delineati nelle linee guida, i NAVS sono pervenuti ad una prima ipotesi di riarticolazione in azioni del bilancio di previsione 2013 relativo a ciascuna amministrazione.

Successivamente le proposte formulate dai diversi NAVS sono state riesaminate nel loro insieme dalla Ragioneria generale dello Stato e in alcuni casi riviste al fine di assicurarne l'omogeneità e l'organicità, per giungere alla individuazione definitiva delle azioni in cooperazione con le amministrazioni.

Un ulteriore riesame è stato effettuato per tenere conto delle novità emerse con la legge di bilancio 2014, dovute in particolare alle innovazioni normative apportate nel corso del 2013 e con la legge di stabilità 2014-2016.

In tal modo si è pervenuti ad una prima articolazione in azioni della Legge di bilancio 2014. Questa operazione è stata effettuata anche implementando alcune apposite funzionalità nel sistema informativo di gestione del bilancio della Ragioneria generale dello Stato; tali funzionalità oltre a consentire la gestione della base dati relativa alle azioni, consentono di produrre appositi prospetti di bilancio in cui le unità di voto vengono espone secondo la loro articolazione in azioni.

Occorre precisare, che si tratta comunque di una prima esemplificazione suscettibile di ulteriori affinamenti sostanziali. Sono rimaste alcune questioni ancora da riesaminare ed armonizzare, connesse per lo più ad aspetti trasversali a tutti i ministeri e per i quali, quindi, è opportuno individuare trattamenti omogenei (ad esempio: spese per l'acquisto di beni e servizi e attrezzature per il funzionamento generale, spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori, spese per cure e protesi, spostamento di capitoli dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze ad altri Ministeri competenti per le politiche di settore, ecc.). Inoltre l'articolazione in azioni individuata per la legge di bilancio 2014 andrà rivista per tenere conto di eventuali aggiornamenti normativi e delle riorganizzazioni in corso per molti Ministeri anche ai sensi degli interventi sull'organico del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Dette riorganizzazioni avranno impatti anche, in alcuni casi, rilevanti sull'attuale struttura del bilancio dello Stato, in particolare per quanto attiene all'individuazione, al contenuto e all'articolazione dei programmi di spesa, che costituiscono unità di voto parlamentare, per le modifiche alla struttura sia centrale che periferica dei Ministeri, con la finalità di apportare non solo una riduzione numerica di tutto l'apparato amministrativo, ma anche di realizzare miglioramenti funzionali.

La delega dell'articolo 40 lett. g)

Nell'ambito dei principi indicati nella lettera g), è stato approfondito il ruolo delle Note Integrative come strumento a supporto della programmazione

Le Note Integrative costituiscono, infatti, secondo la legge n. 196/09, strumenti di supporto alla programmazione triennale delle spese (Note Integrative allegate al Bilancio di previsione, art. 21, c.11) e alla successiva verifica del raggiungimento dei risultati (note integrative allegate al Rendiconto, articolo 35, c. 2).

In considerazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 sulla definizione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di

un sistema di indicatori la denominazione delle note integrative di previsione andrà modificata in “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, mentre quelle a corredo del Rendiconto generale dello Stato andranno denominate “Rapporto sui risultati”.

L’esperienza degli ultimi anni ha messo in evidenza sia la potenziale utilità e gli elementi innovativi del documento, anche dal punto di vista della consapevolezza. Nel corso del 2012 è stata stilata una convenzione tra Ragioneria generale dello Stato, SSEF (Scuola Superiore dell’economia e delle finanze) e ANAC (Autorità nazionale anti corruzione, per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), per la realizzazione di un progetto sperimentale sulla riconciliazione tra ciclo della performance e ciclo di bilancio, per un coordinamento dei sistemi di misurazione e valutazione, che dovrebbe entrare nella fase operativa ad aprile 2014, per concludersi nel dicembre 2015.

La delega dell’articolo 40 lett. n)

Sistema di contabilità economico-patrimoniale

L’articolo 40 lett. n) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 prevede l’affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale per le Amministrazioni centrali dello Stato, mediante l’adozione di un sistema di contabilità integrata.

Nelle more dell’attuazione della delega di cui all’art. 40 lett. n) della l. n. 196/09, l’adozione di un sistema di contabilità integrata è stato, di fatto, parzialmente anticipato dalle disposizioni dell’art. 6, comma 6 del citato decreto legge 95/2012 che hanno reso obbligatorio dal 2013 l’utilizzo delle funzionalità economico-patrimoniali del sistema informativo SICOGE (sistema di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale) per tutte le amministrazioni centrali.

Dal 2013 il sistema SICOGE per la parte economico-patrimoniale, è stato esteso a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, senza l’adozione contestuale del piano dei conti integrato (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132) quale strumento funzionale alla contabilità integrata, ma, utilizzando, per la parte relativa ai costi di gestione, il Piano dei conti dell’esistente contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali, redatto in coerenza con i principi contabili nazionali, integrato da alcuni conti necessari per le scritture in partita doppia (debiti / crediti e immobilizzazioni).

Gli approfondimenti sulla tesoreria

Con riferimento agli aspetti della delega concernenti la tesoreria dello Stato - in particolare l’articolo 40 lettera o) (revisione del conto riassuntivo del tesoro) e lettera p) (eliminazione delle contabilità speciali), l’articolo 42, lettera b) (raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria) e l’articolo 50 (testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria) - il gruppo di lavoro appositamente costituito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dalla Banca d’Italia ha operato, nel corso dell’anno, una analisi dei diversi ambiti operativi su cui intervenire, nell’ottica di una revisione complessiva del sistema di tesoreria.

L’istruttoria condotta nel gruppo ha portato ad una individuazione degli elementi che dovranno essere oggetto dei testi normativi con riferimento agli aspetti

puntualmente richiamati dalle deleghe di cui agli articoli 40 e 42: il testo unico dovrebbe invece contenere gli esiti degli approfondimenti relativi alla revisione più generale del sistema della tesoreria

L'obiettivo principale del lavoro svolto è la migliore conoscibilità e tracciabilità dei flussi intermediati dalla tesoreria.

IV.3 LA DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA (ARTICOLO 42)

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 all'articolo 42, al momento della sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, ha recato una delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa.

In particolare, dal comma 1 del suddetto articolo, ai fini del menzionato passaggio, il Governo era delegato ad adottare entro tre anni dalla richiamata data di entrata in vigore della citata legge n. 196, uno o più decreti legislativi, per i quali erano, altresì, elencati, dalla disposizione medesima, determinati principi e criteri direttivi.

Il comma 2 del medesimo articolo 42, inoltre affidava al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'avvio di una apposita sperimentazione, della durata massima di due esercizi finanziari, finalizzata al citato passaggio al bilancio di sola cassa.

Il comma 2, stabiliva, altresì, che i termini e le modalità attuative di detta sperimentazione sarebbero stati definiti con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, d'intesa con le amministrazioni coinvolte dalla sperimentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 196 del 2009 (1° gennaio 2010).

Successivamente, è entrata in vigore la legge 7 aprile 2011, n. 39 che, all'articolo 5, comma 1, ha previsto la sostituzione del menzionato articolo 42 con un nuovo testo, rubricato: "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa".

Sostanzialmente, l'articolo 42 novellato, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, ha previsto una delega al Governo per l'adozione, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 196 del 2009, di un decreto legislativo, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, tra i quali risultano indicati:

- la razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa al regime contabile di residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;
- ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, la previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;
- ai fini del rafforzamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, la previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese.

In relazione a ciò, inoltre, in sede di approvazione della menzionata legge n. 39 del 2011, nella seduta del 6 aprile 2011, riguardo all'articolo 5, è stato adottato dalla Camera dei Deputati, un apposito ordine del giorno.

Con esso, atteso che il richiamato articolo 5 della legge n. 39 ha disposto l'integrale sostituzione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevedeva, come ricordato, una delega al Governo per il passaggio nella predisposizione del bilancio e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, si è impegnato il Governo a modificare la sperimentazione in corso di svolgimento, comunque prevista anche dall'articolo 42 novellato, per adattarla alle intervenute nuove esigenze, con l'adozione di un nuovo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le risultanze della sperimentazione, condotta nel 2011 e nel 2012, sono dettagliatamente illustrate nel rapporto predisposto ai sensi del comma 2, articolo 42, della legge n. 196/2009, inviato dal Ministro dell'economia e delle finanze alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013 e che si allega al presente rapporto.

Strettamente connessa alla delega dell'articolo 42 della legge 196 del 2009 è l'attuazione di quanto disposto in materia di predisposizione del "piano finanziario dei pagamenti" (c.d. cronoprogramma) dall'articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario". Tale norma ha infatti stabilito, al comma 10, che "nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile".

In sostanza tale disposizione impone ai dirigenti responsabili della gestione l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto su tutti i capitoli di bilancio di propria pertinenza. In particolare per le spese per somministrazioni, forniture e appalti la predisposizione del piano finanziario diviene condizione per l'ammissione al pagamento del titolo di spesa. Si impone altresì, ai gestori della spesa, l'esigenza di graduare i pagamenti, negli anni del bilancio pluriennale, in relazione alla loro effettiva scadenza, con un puntuale riferimento agli atti presupposti dei medesimi, perfezionati e disponibili, quali, in via prioritaria, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e le fatture commerciali regolarmente emesse. Detta programmazione consente, in altri termini, di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo ed implica, di conseguenza, la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli, razionalizzando l'utilizzo delle stesse, anche mediante ricorso alle variazioni compensative di cui al comma 14 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 95/2012. Tale comma 14, infatti, per ovviare alla indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa, consente direttamente al Ministro competente di disporre variazioni compensative di sola cassa, indistintamente tra tutti i capitoli del proprio stato di previsione, con esclusione dei soli capitoli relativamente ai quali i pagamenti vengono disposti mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa (competenze al personale, fitti passivi, ecc.).

Come primo passo per l'attuazione della normativa citata, nel corso del 2013 l'applicativo già predisposto per la sperimentazione del bilancio di cassa ex articolo 42 della legge 196 del 2009 è stato messo a disposizione di tutti i Ministeri e non solo di quelli inclusi nell'ambito della sperimentazione stessa.

Sono state di conseguenza emanate apposite istruzioni con la Circolare RGS n. 1 del 18 gennaio 2013, che, oltre a fornire istruzioni operative per la compilazione del cronoprogramma da parte del dirigente responsabile della spesa, ha affidato agli Uffici centrali del Bilancio il compito di verificare l'avvenuto aggiornamento del cronoprogramma quale prerequisito richiesto per l'ammissione al pagamento del titolo di spesa relativamente a somministrazioni, forniture e appalti. Tuttavia, anche in vista della delegata riforma normativa sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa, la Circolare ha dato istruzioni affinché il piano finanziario dei pagamenti fosse redatto per tutte le tipologie di spesa.

Successivamente, l'articolo 6, comma 11-quater del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla 6 giugno 2013 n. 64 ha modificato il suddetto comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge, sopprimendo le parole: “, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,”. Tale modifica, di fatto, estende ai dirigenti responsabili della gestione l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto a tutti i capitoli di bilancio di propria pertinenza, che diviene per qualsiasi tipologia di spesa (e non più solo per somministrazioni, forniture e appalti) condizione per l'ammissione al pagamento del titolo di spesa. In relazione a tale modifica normativa è stata emanata l'apposita Circolare RGS n. 28 del 14 giugno 2013 che ha consequenzialmente rettificato i contenuti della precedente Circolare n.1.

In secondo luogo, parallelamente all'utilizzo dell'applicativo sopra richiamato, nel corso del 2013 è stato progettato e sviluppato un apposito modulo nel sistema informativo SICOGI in uso presso tutte le Amministrazioni, specificamente dedicato alla predisposizione del cronoprogramma. Entrato in esercizio nel 2014, tale modulo consente di predisporre il piano finanziario integrando i dati e le informazioni relative alle obbligazioni, in essere o da costituire, con le corrispondenti previsioni dei pagamenti. La principale novità sostanziale, rispetto all'applicativo sperimentale utilizzato nel 2013, è che le previsioni dei pagamenti non sono soltanto su base annuale, bensì, nel caso dell'esercizio in gestione, sono effettuate su base mensile. Come in precedenza, le previsioni sono comunque aggiornabili di continuo.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

RAPPORTO SULLA SPERIMENTAZIONE
DEL BILANCIO DI CASSA
2011 - 2012

ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 42, COMMA 2, DELLA
LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

RAPPORTO

Oggetto: Attività di sperimentazione di cui al comma 2 dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39 "Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa". Attività svolta negli anni 2011 e 2012.

PRESUPPOSTI NORMATIVI

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica", all'articolo 42, al momento della sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, ha recato una delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa.

In particolare, dal comma 1 del suddetto articolo, ai fini del menzionato passaggio, il Governo era delegato ad adottare entro tre anni dalla richiamata data di entrata in vigore della citata legge n. 196, uno o più decreti legislativi, per i quali erano, altresì, elencati, dalla disposizione medesima, determinati principi e criteri direttivi.

Il comma 2 del medesimo articolo 42, inoltre affidava al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'avvio di una apposita sperimentazione, della durata massima di due esercizi finanziari, finalizzata al citato passaggio al bilancio di sola cassa.

Il comma 2, stabiliva, altresì, che i termini e le modalità attuative di detta sperimentazione sarebbero stati definiti con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, d'intesa con le amministrazioni coinvolte dalla sperimentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 196 del 2009 (1° gennaio 2010).

AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE

In attuazione della richiamata disposizione, sull'argomento è stato adottato lo specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2010.

Detto provvedimento ha formalmente avviato dal 1° gennaio 2011, con riferimento agli esercizi finanziari 2011 e 2012, la prevista sperimentazione volta, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.

Il decreto ha stabilito, in particolare, che alla sperimentazione avrebbero partecipato il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della difesa, in relazione alle rispettive competenze, alle diverse tipologie di spesa gestite ed alla rappresentatività delle stesse.

Come attività sostanziale e caratterizzante della sperimentazione, il decreto medesimo ha previsto che il dirigente responsabile della spesa, mediante l'utilizzo di supporti informatici posti a disposizione, per ciascun capitolo/piano di gestione, debba predisporre un "piano finanziario dei pagamenti", ad estensione pluriennale che, tenuto conto della fase temporale di assunzione ed adempimento delle obbligazioni, indichi l'importo ed il termine del pagamento, individuati nell'ambito

del triennio in gestione e nel limite delle dotazioni di cassa autorizzate per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.

Le Amministrazioni interessate hanno quindi, proceduto allo svolgimento della predetta attività.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 42 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

Nel corso dell'anno 2011, peraltro, si è aperto un ampio dibattito parlamentare in ordine alla opportunità di rivedere sostanzialmente la scelta operata dal legislatore in precedenza, che ha portato, successivamente, all'adozione di una norma limitata a prefigurare un riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento del bilancio di cassa, lasciando tuttavia ferma la redazione del bilancio dello Stato anche in termini di competenza.

Infatti, in tal senso si è poi proceduto con la legge 7 aprile 2011, n. 39 che, all'articolo 5, comma 1, ha previsto la sostituzione del menzionato articolo 42 con un nuovo testo, rubricato: "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa".

Sostanzialmente, l'articolo 42 novellato, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, ha previsto una delega al Governo per l'adozione, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 196 del 2009, di un decreto legislativo, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, tra i quali risultano indicati:

- la razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa al regime contabile di residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;
- ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, la previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;
- ai fini del rafforzamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, la previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese.

In relazione a ciò, inoltre, in sede di approvazione della menzionata legge n. 39 del 2011, nella seduta del 6 aprile 2011, riguardo all'articolo 5, è stato adottato dalla Camera dei Deputati, un apposito ordine del giorno.

Con esso, atteso che il richiamato articolo 5 della legge n. 39 dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevedeva, come ricordato, una delega al Governo per il passaggio nella predisposizione del bilancio e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, si è impegnato il Governo a modificare la sperimentazione in corso di svolgimento, comunque prevista anche dall'articolo 42 novellato, per adattarla alle intervenute nuove esigenze, con l'adozione di un nuovo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

PROSIEGUO DELLA SPERIMENTAZIONE

A tal fine, in data 30 dicembre 2011, è stato adottato un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ispirato ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del novellato articolo 42.

Tra di essi sono stati considerati in particolare:

- la razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese;
- la previsione del raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;
- la previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese.

I suddetti principi e criteri direttivi hanno costituito quindi gli elementi necessari all'individuazione degli obiettivi della sperimentazione modificata.

In tal senso è stato predisposto il menzionato decreto di cui si elencano brevemente i contenuti più salienti.

All'articolo 1 viene stabilito di prolungare la sperimentazione all'anno 2013, per far coincidere il periodo della nuova sperimentazione con il biennio 2012 - 2013.

Tanto si è reso necessario, anzitutto, per tener conto della circostanza che la nuova delega recata dalla legge n. 39 ha rivisto sostanzialmente la scelta operata dal legislatore poco più di un anno prima, limitandosi a prefigurare un riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato ed il potenziamento del bilancio di cassa, senza tuttavia eliminare la redazione del bilancio in termini di competenza.

Va altresì considerato che lo slittamento in avanti di un anno della nuova sperimentazione è apparso in linea con la intervenuta modifica dei tempi di realizzazione della delega, da tre a quattro anni; la nuova, infatti, pur mostrandosi apparentemente senza soluzione di continuità rispetto a quella iniziata a decorrere dal 1° gennaio 2011, oltre che risentire della stasi delle attività dovuta ai tempi di approvazione della legge n. 39, ha assunto una connotazione modificata negli obiettivi e nei contenuti, tale da poter essere riferito al 1° gennaio 2012 l'inizio del primo anno per il quale si renda effettivamente possibile il previsto rapporto alle competenti Commissioni parlamentari.

E' stata confermata, all'articolo 2, la partecipazione alla sperimentazione del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa, con l'intendimento di poter estendere la stessa anche ad altre Amministrazioni.

All'articolo 4 è stata prevista la definizione, nell'arco del bilancio pluriennale ed in relazione alle diverse tipologie di spesa, degli stanziamenti di competenza come limiti all'assunzione di obbligazioni giuridiche, nonché la determinazione della funzione potenziata del bilancio di cassa quale strumento programmatico della spesa stessa, tramite la redazione del "piano finanziario dei pagamenti".

Sebbene il novellato articolo 42 confermi la redazione del bilancio dello Stato anche in termini di competenza, ai fini della predisposizione del "piano finanziario dei pagamenti", si è ritenuto permanesse la necessità di individuare un atto del dirigente responsabile della spesa che costituisca il presupposto per la determinazione dell'entità e dei termini dei pagamenti indicati nel suddetto piano medesimo.

Pertanto l'articolo 5 del provvedimento ha previsto ancora l'individuazione di tale atto, che, tra l'altro, potrebbe costituire elemento di razionalizzazione della disciplina dell'impegno delle spese, volta ad avvicinare le previsioni di bilancio e le autorizzazioni di spesa disposte da nuove leggi, alle reali esigenze dei pagamenti.

A tale proposito, va prefigurandosi, in linea con l'indicato potenziamento della funzione del bilancio di cassa l'adozione, da parte del responsabile della spesa, di un atto il cui utilizzo, ovviamente da sottoporre a sperimentazione, con riferimento alle quattro fasi della spesa definite dalla dottrina contabile, avvicini l'impegno al pagamento, realizzando la corrispondenza diretta, già sancita dalla legge n. 468 del 1978 e riaffermata dalla legge n. 196 del 2009, tra formale atto d'impegno ed obbligazione giuridica perfezionata.

Infine, allo scopo di perseguire il potenziamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, all'articolo 6 è stata prevista una attività di individuazione dei conti di tesoreria e delle contabilità speciali per i quali sia possibile prevedere il raccordo con le autorizzazioni di cassa del bilancio statale al fine di poter considerare e valutare l'impatto complessivo sul fabbisogno del settore statale dei relativi pagamenti.

Sebbene fosse intervenuta la modifica legislativa dell'articolo 42 l'attività di sperimentazione è proseguita sostanzialmente senza significative modifiche.

Essa infatti ha conservato lo scopo di anticipare una gestione per cassa del bilancio statale, ancorché lo stesso, per il medesimo periodo, risulti ancora approvato in termini di competenza e cassa e, quindi, con i limiti gestionali riferiti anzitutto all'impegno contabile prima che all'ordinazione del pagamento. La sperimentazione in parola simula dunque una gestione per cassa finalizzata, non più alla futura redazione e conseguente approvazione parlamentare del bilancio in termini di sola cassa, come prefigurava la precedente formulazione dell'articolo 42, ma ipotizza una gestione che conferisca maggiore valenza alle autorizzazioni di cassa. Il che vuol dire una maggiore attenzione ed importanza riguardo ai pagamenti e, quindi, in concreto, una loro puntuale programmazione.

Per quanto considerato, l'intera sperimentazione, prima e seconda fase, è stata incentrata essenzialmente sulla predisposizione del piano finanziario dei pagamenti: "cronoprogramma".

Per le suddette considerazioni, nel corso della sperimentazione la richiamata attività programmatica dei pagamenti ha assunto sempre più importanza e rilievo, soprattutto in coerenza con un più razionale utilizzo delle disponibilità di cassa, finalizzato alla conservazione nel tempo di predeterminati equilibri dei saldi di finanza pubblica.

ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE

In conseguenza del dibattito parlamentare apertosi nei primi mesi del 2011, in ordine alla opportunità di riconsiderare l'adozione del bilancio dello Stato in termini di sola cassa, e conclusosi con l'approvazione della legge n. 39 del 2011 che ha completamente sostituito l'articolo 42, si è prodotta una stasi nell'attività di sperimentazione. Tale rallentamento è stato provocato anche dal ritardo con cui risulta adottato, a seguito delle riportate vicende, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2011 innanzi richiamato.

Sulla sperimentazione si riportano di seguito talune considerazioni riferite ai Ministeri coinvolti.

Va innanzitutto considerato che, la modifica dell'articolo 42, come in precedenza illustrato, ha sostanzialmente fatto venir meno l'esigenza di definire il limite all'assunzione di obbligazioni, da parte del dirigente responsabile della spesa, in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile.

L'individuazione di tale limite doveva, infatti, essere unitamente all'esercizio sulla redazione del piano finanziario dei pagamenti, attività precipua dell'intera sperimentazione, come indicato, del resto, dal menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ministero dell'interno

Con il venir meno di tale presupposto, mentre nel corso del 2010, come riferisce, in particolare, il Ministero dell'interno, l'attività è stata incentrata soprattutto nel comprendere la filosofia ed i meccanismi sottostanti la sperimentazione, attraverso numerosi incontri tenutesi presso gli Uffici ministeriali, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Ispettorato generale del bilancio e dell'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato (IGICS), nel periodo 2011/2012 essa si è sostanziata quasi esclusivamente nell'uso e nella gestione del Piano finanziario dei pagamenti; tale documento si configura come il nuovo strumento contabile sulla base del quale il dirigente responsabile della spesa programma i pagamenti nell'ambito degli stanziamenti di cassa a legislazione vigente.

Per la predisposizione e gestione di tale Piano la Ragioneria generale ha rilasciato, già dal 2010, una apposita applicazione informatica, resa disponibile per tutti gli utenti del Sistema di contabilità generale (SICOGE) del Ministero, da interfacciare con le informazioni derivanti sia dall'area bilancio, relative alle variazioni in corso d'anno apportate agli stanziamenti di cassa, sia dalla gestione.

Il cronoprogramma, pertanto, si è configurato come uno strumento flessibile, in continua movimentazione per effetto, sia delle variazioni apportate al bilancio (variazioni compensative, riparto di fondi, riassegnazioni di entrate, reiscrizioni in bilancio di residui passivi perenti, attuazione di nuove leggi, etc.), sia degli atti di gestione della spesa adottati (liquidazioni, aperture di credito, etc.).

Le criticità rilevate nell'uso del nuovo strumento ineriscono, quindi, gli aspetti legati sia al bilancio, che alla gestione della spesa.

Riguardo al bilancio, in generale, ai fini della programmazione, possibili elementi di incertezza sono stati individuati, anzitutto, nel mancato esito di provvedimenti di variazioni al bilancio, oppure dal loro esito in tempi non coerenti con le scadenze previste annualmente per la chiusura delle operazioni di cassa; altri fattori considerati sono gli eventuali accantonamenti di bilancio effettuati in corso d'anno in applicazione di manovre di contenimento della spesa o per offrire copertura a provvedimenti legislativi.

Sotto l'aspetto gestionale si è rilevato che l'impatto dell'uso del piano finanziario dei pagamenti è diverso in relazione alla tipologia di spesa.

Per le spese di personale, nonostante il bilancio misto, di competenza e cassa, tali spese configurano una gestione sostanzialmente per cassa, atteso che la maggior parte della spesa viene erogata attraverso il meccanismo del cosiddetto Cedolino Unico; per esse quindi, l'uso del cronoprogramma non ha causato particolari problemi.

Riguardo alle spese per acquisto di beni e servizi, stante la particolarità delle attività del Ministero dell'interno, essendo tali spese, riconducibili alle categorie 2 -

Consumi intermedi e 21 - Investimenti fissi lordi, le stesse hanno visto un impatto più forte, nell'uso del cronoprogramma; i pagamenti, infatti, possono slittare e quindi vanificare la programmazione in relazione a problemi sorti nel corso delle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) ovvero, in fase di collaudo della fornitura, per impossibilità del creditore a produrre la necessaria documentazione, per intoppi procedurali ed altro.

In ordine alle spese per trasferimenti, nel caso dei trasferimenti erariali agli enti decentrati di spesa, è sembrata essere prevalente la significatività della gestione di cassa, essendo gli impegni assunti solo per quelle spese per le quali esiste l'obbligo giuridico, ma non si è completato l'iter procedurale normativamente previsto per la liquidazione; le spese inerenti la gestione dell'immigrazione, invece, catalogate in bilancio come trasferimenti in relazione alla finalità della spesa ma in realtà gestite con contratti, hanno presentato i medesimi elementi critici di quelle per acquisto di beni e servizi.

Il Piano finanziario dei pagamenti è stato impostato su due sezioni, per tener conto distintamente sia delle previsioni relative ad obbligazioni già assunte sia di quelle relative a semplici programmazioni.

Nel caso di esistenza già delle obbligazioni, cioè quando ci si riferisce alla programmazione dei pagamenti per i quali è già stato assunto il relativo impegno di spesa, è stata evidenziata riguardo al Ministero dell'interno che, essendo i residui passivi particolarmente numerosi, la necessità di indicare per ognuno di essi il periodo di liquidazione ai fini della compilazione del piano finanziario è stato vissuto come un appesantimento burocratico, anche alla luce degli imprevisti che non hanno mancato di ostacolare la materiale liquidazione delle somme.

Per la revisione del cronoprogramma che contiene le informazioni necessarie per effettuare una programmazione finanziaria dei pagamenti, relativi a spese per le quali le obbligazioni giuridiche non sono ancora state poste in essere, c'è da dire che, nella prima fase della sperimentazione, questa sezione del cronoprogramma ha creato notevoli dubbi sulla opportunità di vincolare comunque l'attività gestoria dell'Amministrazione.

Dalla sperimentazione è emerso che il buon uso del nuovo strumento di programmazione potrebbe rendere più attendibili e veritiere le proposte delle previsioni di bilancio in termini di cassa, effettuate dalle Amministrazioni in occasione della presentazione del disegno di legge di assestamento e del disegno di legge di bilancio.

Per il Ministero dell'interno, in conclusione, può evidenziarsi quanto segue.

Nella prima fase della sperimentazione, nella quale esisteva un forte e diretto interesse ad affrontare ed approfondire tutte le problematiche inerenti al passaggio ad un bilancio redatto in soli termini di cassa, si è operato un forte coinvolgimento dell'Amministrazione interessata, al fine di poter collaborare attivamente all'individuazione ed alla risoluzione delle criticità rappresentate, con particolare riferimento all'individuazione dell'atto del dirigente responsabile della spesa che potesse costituire il presupposto dei pagamenti, nonché alla valutazione dell'impatto che le modalità di gestione adottate dal Ministero dell'interno (tra cui aperture di credito a funzionari delegati sia di contabilità speciale che di contabilità ordinaria) avrebbero avuto su un rendiconto finanziario di sola cassa (decreti di accertamento dei residui, impegni di 62-bis C.G., ecc.)

La seconda fase della sperimentazione, invece, ha visto una attenuazione di tale coinvolgimento, riducendosi, di fatto l'attività all'utilizzo da parte dell'Amministrazione coinvolta del piano finanziario dei pagamenti, senza prevedere

alcuna forma di verifica, da parte degli uffici preposti, in ordine al suo effettivo e corretto uso anche e soprattutto per la incertezza, sopra ricordata, determinatasi a causa delle modifiche normative intervenute.

Da parte dei competenti Uffici del Ministero dell'interno, si è potuto riscontrare:

- un diffuso scarso utilizzo del cronoprogramma, peraltro con forti elementi di disomogeneità sia tra Dipartimenti, sia all'interno di uno stesso Dipartimento;
- la presenza di problemi tecnici relativi all'accesso al sistema;
- l'impropria sostituzione dell'uso del cronoprogramma, di cui alla sperimentazione in argomento, con la comunicazione effettuata mensilmente alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica (IGECOFIP), in applicazione delle disposizioni recate dalle Circolari RGS nn. 26 del 2011 e 26 del 2012, ai fini del monitoraggio dei flussi di cassa per il conto di disponibilità che il Ministero dell'economia e delle finanze intrattiene con la Banca d'Italia.

Va da sé che, con riferimento a tale ultimo punto, le due attività, entrambe di interesse ai fini del monitoraggio delle spese, dovranno essere coordinate tra loro e non riunite in una, anche riguardo ai relativi ambienti informatici.

Infine, con l'introduzione dell'articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha previsto l'obbligatorietà, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, della redazione di un piano finanziario pluriennale, sulla base del quale i dirigenti responsabili delle spese, per somministrazioni, appalti e forniture, devono ordinare e pagare le spese, il Ministero ha ritenuto di limitare l'uso del cronoprogramma alle sole spese indicate dalla disposizione stessa (riconducibili alle cat. 2 e 21), escludendo quelle di personale o per trasferimenti. Gli uffici del Ministero, da allora, hanno ritenuto di ottemperare già a tale disposto normativo, mediante la programmazione bimestrale dei flussi di cassa comunicata mensilmente all'IGECOFIP.

Al di là degli aspetti tecnici relativi all'operatività del cronoprogramma, si è riscontrato che, ai fini del potenziamento del ruolo delle scritture di cassa, nel corso dell'anno 2012 sono stati comunque fatti dei progressi, grazie a quanto previsto dalla Circolare RGS n. 6 del 2012. Infatti, la revisione straordinaria dei residui passivi di conto capitale ha ridotto la massa dei residui stessi, rendendo più reale il significato dell'aggregato della massa spendibile, mentre la revisione dei residui passivi perenti ha ridotto l'ammontare delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio, la cui reiscrizione in bilancio determina un ovvio impatto in termini di cassa.

L'eventuale prosieguo della sperimentazione, per il Ministero dell'interno, potrebbe essere occasione di approfondimento in ordine alla questione dei conti di tesoreria e delle contabilità speciali, per la previsione di un più stretto raccordo con le scritture di cassa del bilancio dello Stato.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Anche per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la modifica normativa recata dalla legge n. 39 del 2011, è intervenuta ad influenzare l'attività di sperimentazione avviata nel 2011.

In particolare, essendo venuta meno la necessità di individuare i limiti all'assunzione di obbligazioni giuridiche in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, rilevando allo scopo gli stanziamenti di competenza, lo strumento principale, funzionale al rafforzamento del bilancio di cassa, è diventato il piano finanziario dei pagamenti (cd. cronoprogramma) predisposto dal dirigente responsabile della spesa, e su di esso è andata accentrandosi la sperimentazione.

Il nuovo quadro che è andato delineandosi ha determinato conseguenze anche sull'attività dell'Amministrazione, che nel corso del 2012 ha avuto ad oggetto quasi esclusivo l'uso e la gestione del piano finanziario dei pagamenti, nuovo strumento contabile per la gestione della spesa sulla base degli stanziamenti di cassa a legislazione vigente.

Per la predisposizione e gestione di tale piano, è stato utilizzato il medesimo strumento informatico sopra detto.

La sperimentazione è stata influenzata, anche per il suddetto Ministero, dal disposto di cui al menzionato articolo 6, commi 10 e seguenti, del decreto-legge n. 95 del 2012, sull'obbligatorietà, seppur in via sperimentale per il triennio 2013-2015, per i dirigenti responsabili della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, della predisposizione di un piano finanziario pluriennale, sulla base del quale ordinare e pagare le spese. Anche la disposizione del comma 14, che riconosce per gli anni 2012 e 2013 la possibilità di porre in essere, con decreto del Ministro competente, variazioni compensative di sola cassa tra capitoli di ciascuno stato di previsione, compatibilmente con gli obiettivi prefissati di finanza pubblica, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e quindi garantire effettività alla programmazione posta in essere col citato piano finanziario, è risultata funzionale al predetto obbligo. Infine, anche la previsione del comma 16, che in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, riconosce la possibilità, con legge di bilancio, di rimodulare gli stanziamenti di competenza ricompresi nel bilancio pluriennale per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati nel piano finanziario pluriennale, ha favorito la programmazione in sperimentazione.

A ciò va aggiunto quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di programmazione finanziaria, che obbliga le Amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni e le Amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, a comunicare telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri. Pertanto emerge un quadro normativo caratterizzato da una maggiore attenzione rispetto al passato ai profili di cassa e al relativo fabbisogno, determinante per l'efficiente gestione del debito pubblico.

Anche per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il cronoprogramma, quindi, si è configurato come uno strumento flessibile, suscettibile di continue movimentazioni per effetto sia delle variazioni apportate al bilancio (variazioni compensative, riparto di fondi, riassegnazioni di entrate, reiscrizioni in bilancio di residui passivi perenti, attuazione di nuove leggi, ecc.), sia degli atti di gestione della spesa (liquidazioni, aperture di credito, ecc.).